



# *Consiglio di Stato*

*Sezione Consultiva per gli Atti Normativi*

*Adunanza del 19 marzo 2007*

N. della Sezione:  
109/2007

**OGGETTO:**

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA  
PREVIDENZA SOCIALE – Schema di  
regolamento recante norme per  
l'individuazione dei requisiti di  
onorabilità dei soggetti che  
svolgono funzioni di  
amministrazione, direzione e  
controllo presso le forme  
pensionistiche complementari.

*La Sezione*

Vista la relazione del Ministero del  
lavoro e della previdenza sociale,  
pervenuta in data 11 gennaio 2007, con la quale viene richiesto il parere del  
Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in oggetto;

Visto il parere interlocutorio emesso in data 22 gennaio 2007;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Gianpiero  
Cirillo;

**PREMESSO**

L'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252,  
recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari, prevede, alla

lettera *b*), che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (ora “*Ministro del lavoro e della previdenza sociale*”) determini, con proprio decreto, i requisiti per l’esercizio dell’attività con particolare riferimento all’onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e, comunque, dei responsabili delle forme pensionistiche complementari.

La stessa disposizione dispone che, nell’esercizio di tale potere regolamentare, si debba fare riferimento ai criteri definiti ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (“*Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*”), da graduare sia in funzione delle modalità di gestione e sia in funzione delle eventuali delimitazioni operative contenute negli statuti.

A sua volta il medesimo articolo 13 prevede che i soggetti operanti nel campo della intermediazione finanziaria debbano possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti con apposito regolamento. Tale regolamento è stato adottato con decreto del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica dell’11 novembre 1998, n. 468.

Tuttavia la materia in questione, relativamente alla previdenza complementare, è attualmente disciplinata dagli artt. 4, 7 e 14 del decreto 14 gennaio 1997, n. 211, regolamento successivamente aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 20 giugno 2003.

Lo schema di regolamento si compone di 8 articoli.

L’articolo 1 dello schema individua l’ambito di applicazione del regolamento.

L’articolo 2 determina i requisiti di professionalità richiesti ai soggetti sopra indicati.

L’articolo 3 definisce le caratteristiche dei corsi professionalizzandi la frequenza ai quali, affiancata all’esercizio di funzioni di responsabilità consente la maturazione dei requisiti di professionalità.

L’articolo 4 disciplina le situazioni impeditive ad ulteriore garanzia dell’affidabilità degli organi di direzione e controllo.

L'articolo 5 è dedicato ai requisiti di onorabilità.

L'articolo 6 disciplina i procedimenti di accertamento dei requisiti e delle situazioni impeditive.

L'articolo 7 individua e disciplina i casi per i quali è stabilita, per le figure professionali in questione, la sospensione dalle funzioni.

L'articolo 8 detta la disciplina transitoria.

## CONSIDERATO

1. In merito all'art. 1 la Sezione condivide il fatto che l'amministrazione abbia individuato in maniera precisa i soggetti cui si applicano le disposizioni regolamentari, assimilando ai componenti degli organi di amministrazione, ai componenti degli organi di controllo e al responsabile delle forme pensionistiche complementari anche i responsabili e i componenti degli organismi di sorveglianza di cui agli artt. 12 e 20 del d.lgvo n. 252 del 2005. Tanto più che ciò viene disposto dallo stesso art. 4, comma 3, del d.lgvo n. 252 del 2005.

Pertanto sarebbe opportuno inserire anche i legali rappresentanti dei fondi tra i soggetti contemplati all'art. 1 lettere *a)* ed *e)*, così da prevedere requisiti di professionalità anche per dette figure.

Analogamente andrebbe inserito nell'elenco le forme pensionistiche complementari riguardanti il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 2, del d.lgvo n. 252 del 2005. Tanto più che esse sono ricomprese nell'elenco di cui al successivo articolo 2, lett. *e)*.

Conformemente a quanto suggerito dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione nel parere emesso a seguito del parere interlocutorio della Sezione, si osserva che l'art. 1, lett. *g)*, dello schema di regolamento si riferisce alla fattispecie dei fondi preesistenti interni ad enti o società, il cui schema di regolamento, previsto dall'art. 20, secondo comma, del d. lgvo n. 252 del 1995, viene licenziato dalla Sezione nella stessa Adunanza di oggi.

Orbene lo schema di regolamento relativo ai fondi pensione interni (bancari e assicurativi), all'art. 3, comma 3, non fa più riferimento agli *“organismi di gestione, controllo e sorveglianza”*, prevedendo che i fondi si dotino di *“forme di organizzazione atte a garantire la partecipazione degli iscritti adeguate alle proprie caratteristiche”*.

Sicchè è il caso di ricordare la formulazione della citata lett. g) con l'emanando regolamento sui fondi preesistenti.

Pertanto la lett. g) deve fare riferimento, oltre che al responsabile, anche ai membri degli organismi, comunque denominati, di rappresentanza degli iscritti, previsti dal decreto di cui all'art. 20, comma 2, del d.lgvo n. 252 del 2005.

Tali soggetti vanno poi richiamati nell'art. 2, comma 1, così da prevedere l'applicazione nei loro riguardi dei requisiti di professionalità di cui alle lettere da a) a g).

Sempre con riferimento all'art. 1 si rileva che lett. g), fa riferimento soltanto *“ai membri del Comitato di amministrazione della forma pensionistica complementare di cui all'art. 9 del d. lgvo n. 252 del 2005”* (ossia della forma pensionistica residuale istituita presso l'INPS).

Orbene, conformemente alle indicazioni fornite dalla COVIP nel parere indicato, siccome il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 gennaio 2007 ha previsto, all'art. 4, comma 4, che sia nominato, oltre al Comitato amministratore, anche il responsabile della forma in esame, che deve essere in possesso di tutti i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 252 del 2005, è opportuno operare un adeguamento nei seguenti termini dell'art. 1, lett. g), dello schema: *“ai membri del comitato di amministrazione e al responsabile della forma pensionistica complementare di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 252 del 2005”*.

**2.** Quanto all'art. 2, parimenti condivisibile è l'impostazione più articolata e rigorosa rispetto al vigente regolamento n. 211 del 1997, laddove i requisiti

di professionalità diventano gli stessi previsti in materia di intermediazione finanziaria dall'art. 1, comma 1, del citato decreto n. 468 del 1998.

Tuttavia non si comprende per quale ragione dal comma 1 scompaiono gli organi di controllo. Pertanto sarebbe opportuno dopo l'espressione "*organismi di sorveglianza*" aggiungere l'espressione "*e di controllo*".

Parimenti non appare giustificato – e comunque è in controtendenza rispetto alla linea rigorosa prescelta – il fatto che in riferimento alle forme pensionistiche complementari di cui all'art. 3, comma 2, del decreto n. 252 del 2005 sia sufficiente l'aver svolto funzioni dirigenziali presso pubbliche amministrazioni o enti pubblici in genere e non i settori dell'amministrazione pubblica aventi attinenza con il settore previdenziale, bancario, finanziario o assicurativo. Tanto più che l'art. 1, comma 1, lett. *d*), del d.m. n. 468 del 1998, pur contenendo la medesima distinzione per le funzioni dirigenziali pubbliche richiede che qualora essi non abbiano svolto funzioni nei settori specifici debbano comunque aver svolto funzioni comportanti la gestione di risorse economico finanziarie. Sicchè tale ultimo requisito sarebbe bene inserirlo anche nello schema in esame.

Sul piano formale è preferibile al secondo comma, adoperare al posto dell'espressione "*il cinquanta per cento*" l'espressione "*la metà*" – la sostituzione va fatta ogni qualvolta ricorra l'espressione "*il cinquanta per cento*".

Come già avvertito, è opportuno includere anche i legali rappresentanti nell'ambito dell'art. 2, comma 1, relativo ai requisiti di professionalità. I legali rappresentanti, debbono essere contemplati anche nell'art. 2, comma 2, primo periodo, al fine di rendere applicabili nei confronti degli stessi requisiti di maggiore professionalità previsti dall'art. 1, lettere da *a*) a *g*).

Così come suggerisce l'ISVAP sarebbe opportuno prevedere criteri di professionalità più rigorosi per il presidente dell'organo amministrativo, l'amministratore delegato e il direttore generale, tenuto anche conto dei criteri

definiti, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 58 del 1998, dal d.m. n. 468 del 1998.

Tali requisiti potrebbero essere graduati, in funzione delle modalità di gestione del fondo e delle eventuali delimitazioni operative contenute negli statuti così come previsto dall'art. 4, comma 3, lettera *b*) del decreto legislativo n. 252 del 2005.

Con riferimento al requisito previsto dall'art. 2, comma 1, lettera *d*), potrebbe essere valutata la possibilità di introdurre fra le materie oggetto di insegnamento anche di quelle attuariali, in analogia a quanto previsto per il settore assicurativo dall'art. 3, comma 1, lettera *c*) del d.m. 24 aprile 1997, n. 186.

Sul piano formale le espressioni “*devono essere*” di cui alla quarta riga del comma 1 e seconda riga del comma 3 vanno sostituite con “*sono*”.

**3.** All'art. 3, comma 1, lett. *c*) il riferimento a “*docenti universitari*” appare generico. Pertanto parrebbe opportuno specificare le discipline attinenti di insegnamento.

Inoltre appare opportuno innalzare congruamente il numero minimo delle ore di insegnamento e di non consentire modalità di formazione a distanza.

**4.** Per quanto concerne l'art. 4, disciplinante le situazioni impeditive, si segnala l'opportunità di ampliare le due ipotesi attualmente previste, con il riferimento allo svolgimento – da parte del componente dell'organo di amministrazione o di controllo, dell'organismo di sorveglianza o di responsabile di forme pensionistiche complementari – di funzioni presso imprese destinatarie, in relazione a reati da loro commessi, delle sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, lettere *a*) e *b*) del decreto legislativo n. 231 del 2001.

Inoltre il dettato dell'art. 4, comma 3, dello schema dovrebbe essere integrato inserendo fra le situazioni ivi considerate anche, l'assenza, in capo agli interessati, di provvedimenti assunti ai sensi dell'art. 2409 del codice

civile ovvero delle normative di settore e l'assenza di delibere di sostituzione da parte dell'organo competente.

L'elenco delle situazioni impeditive all'assunzione della carica di componente l'organo andrebbe integrato con l'inclusione delle fattispecie contemplate dall'art. 5, comma 9, del decreto legislativo n. 252 del 2005.

L'impedimento dovrebbe avere la durata transitoria di cui all'art. 4, comma 6, dello schema.

**5.** Relativamente ai requisiti di onorabilità (art. 5), agli accertamenti di tali requisiti e delle situazioni impeditive (art. 6) e alla sospensione dalle cariche (art. 7), la Sezione rileva che dalla lettura combinata delle norme sembra derivare un meccanismo per cui manca il requisito di onorabilità solamente di colui che sia stato condannato con sentenza irrevocabile; e tuttavia colui che sia stato condannato con sentenza non definitiva debba essere sospeso. Sicchè si può verificare che la persona non condannata in via definitiva possa essere nominata nella carica ed essere immediatamente sospesa. Questo meccanismo non sembra razionale. Sicchè appare più coerente sul piano logico disporre che non possono essere nominati coloro che hanno subito una condanna in primo grado.

Analogamente, tra i requisiti di eleggibilità del responsabile del fondo pensione aperto e delle forme pensionistiche attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita e dei membri dell'organismo di sorveglianza sarebbe opportuno includere quelle contemplate all'art. 5, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 252 del 2005.

Andrebbero inoltre aggiunte la cause di incompatibilità, menzionate dall'art. 8, comma 8, del d.m. n. 703 del 1996, secondo cui *“le funzioni di membro di organi di amministrazione, direzione e controllo del gestore sono incompatibili con le funzioni di membro di organi di amministrazioni, direzione e controllo del fondo pensione”*.

Infine, sul piano formale, la rubrica andrebbe integrata con l'indicazione *“requisiti di onorabilità, cause di ineleggibilità e di incompatibilità”*.

**6.** All'art. 6, in tema di accertamento dei requisiti e delle situazioni impeditive, è utile integrare il comma 1 con un più preciso riferimento ai fondi pensione preesistenti interni.

Infatti, l'inciso attuale *“ovvero, nel caso di forme pensionistiche complementari attuate mediante la costituzione di apposito patrimonio di destinazione ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 252 del 2005”* potrebbe non includere le situazioni relative ai fondi preesistenti interni a banche e assicurazioni per i quali il riferimento legislativo è diverso.

La norma si può integrare nel modo seguente *“o di forme pensionistiche complementari di cui all'art. 20 del decreto medesimo costituite nell'ambito del patrimonio di una singola società o ente”*.

**7.** Infine, con riguardo all'art. 7, è opportuna una modifica della parte finale del comma 3, laddove prevede che, nel caso di applicazione delle misure di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 1, la sospensione possa essere disposta dall'organo competente per l'intera durata delle misure medesime. Al riguardo non sembra opportuno affidare ad una valutazione discrezionale l'adozione della misura della sospensione, stabilendo direttamente nel regolamento *“Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste”*.

#### **P.Q.M.**

Nei sensi sopra esposti è il parere favorevole della Sezione.

Per estratto dal Verbale  
Il Segretario della Sezione  
(Licia Grassucci)

Visto  
Il Presidente della Sezione  
(Giancarlo Coraggio)